



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Il Civile**

Procedura di sopra indebitamento RG. 79/2017

Il giudice designato con provvedimento 5.5.2017 del Presidente di Sezione, dott. Alida Paluchowski, ha emesso il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO ex art. 12, l. 3/2012**

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di omologazione del piano del consumatore depositata dal ricorrente, sig. Ciro Avilio, e per esso dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Silvano Cremonesi, in data 04.05.2017;

vista l'istanza con la quale il ricorrente, in data 11.07.2017, ha depositato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento a modifica del piano del consumatore originariamente proposto;

visto il proprio decreto in data 18.07.2017 con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali di CIRO AVILIO, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 7 – 9 l. 3/2012, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/2012 per il 17.10.2017;

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

considerato che nel corso dell'udienza del 17.10.2017 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto, della comunicazione dell'intervenuta approvazione dell'accordo che è avvenuta in data 20.10.2017 e, in particolare, della comunicazione dell'esito della votazione con indicazione della decorrenza dei termini per l'opposizione all'omologa unitamente alla proposta;

considerato che in data 05.10.2017 è scaduto il termine per l'opposizione o contestazione all'omologa;

considerato che l'accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto al voto (nella specie è stato approvato dal **98,6 %** dei creditori ammessi al voto, pari a € 209.027,63 sul totale di euro 211.027,63);

considerato che l'unica contestazione degli importi assunti nella proposta in relazione all'effettivo ammontare dei crediti, come anche relativamente alla loro graduazione, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 4.10.2017, la quale ha dichiarato il proprio dissenso in ordine ai crediti privilegiati degradati al chirografo; tenuto conto, quindi, del maggior credito comunicato dall'Agenzia della Riscossione DP II Milano, il 24.7.2017 nella misura di € 2.169,03 (teoricamente assistito da privilegio ex art. 2752 c.c. ma destinato a degradare al chirografo per incapacienza) e nei limiti del 50% trattandosi di debito in solido con la moglie Assunta Morgera, e dell'ulteriore apporto da parte della figlia Claudia Avilio dichiarato con comunicazione del 12.10.2017 (come comunicato dall'O.C.C. con il provvedimento del 3.11.2017 dove si prevede che il piano è modificato (cfr. pag. 2 proposta di accordo), risultano adesioni alla proposta di accordo formulata per € 209.027,63 sul totale di 213.033,81, pari al **98,1 %** di crediti ammessi a votare;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi, ha trasmesso all'ufficio, in data 3.11.2017, una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, i cui elementi essenziali sono così riassumibili:

1. Rideterminazione a stralcio del debito afferente il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare in euro 170.000,00, da rimborsare in 12 anni e 4 mesi a far data dalla omologa dell'accordo, con risorse finanziarie proveniente per la parte del 60% da disponibilità del ricorrente Ciro Avilio e per la parte del 40% da disponibilità del coniuge Assunta Morgera, secondo analoga proposta da essa formulata (R.G. 78/2017);
2. Degrado per incapacienza dei debiti verso l'erario e rimborso di essi, unitamente ai rimanenti debiti chirografari, nella misura a stralcio del 20%, mediante risorse finanziarie messe a disposizione dalla figlia Claudia Avilio, da rimborsare in 20 mesi a far data dalla omologa dell'accordo, nella misura di euro 80,85 mensili;
3. Oltre al pagamento della prededuzione, relativa alle sole competenze dell'OCC, nella misura che verrà liquidata, in rate mensili stimate in euro 690,00 a far data dalla omologa.

Considerato altresì che i creditori sono stati esplicitamente edotti della possibilità di opporsi e sollevare eventuali contestazioni nei 10 giorni successivi alla comunicazione della relazione sulla fattibilità e appurato che il consenso è stato ottenuto in modo informato dai creditori, e che esso è senz'altro superiore al 60 % poiché l'unico creditore che ha fatto osservazioni, esprimendo il proprio dissenso, è l'agenzia delle entrate, cosicché quasi tutti i creditori, a parte uno, paiono assenzienti, per non essersi espressi o non avere fatto pervenire voto contrario;

Rilevato che non vi sono crediti impignorabili da soddisfare né crediti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo, della legge 3 del 2012;

considerato infine che, con riferimento al maggior debito dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, la signora Claudia Avilio, figlia del ricorrente, ha comunicato di intervenire nella proposta apportando disponibilità finanziarie tratte dal proprio reddito di lavoro dipendente, mettendo a disposizione l'ulteriore importo di 433,80 € al mese , necessario a consentire la soddisfazione del maggior credito dichiarato dalla stessa Agenzia, nella misura percentuale del 20% (prevista a favore dei creditori chirografari e privilegiati degradati per incapacienza), si ritiene che l'accordo sia più conveniente per l'Agenzia rispetto alla esecuzione liquidatoria nella quale, essendo l'immobile riservato all'ipotecario, non potrebbe contare che sul reddito del sig. Ciro Avilio, dovendosi in ipotesi diversa dall'accordo escludere l'apporto della figlia che funge da finanza esterna.;

Tutto ciò premesso

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da CIRO AVILIO in data 04.05.2017;

dichiara che lo stesso è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma II°, l. 3/2012 (trascrizione del decreto di apertura della procedura di accordo);

dichiara che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale. Milano, 28.12.2017

Dott.ssa Alida Paluchowski